

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 2976 IN DATA 09/08/2006

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC della Ditta Clerico Primino S.r.l. per l'unità locale di Camburzano, via Provinciale n. 54

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Clerico Primino s.r.l.

Stabilimento di Camburzano (BI).

Sede Legale: *Via Provinciale, 54 – 13891 CAMBURZANO (BI).*

Sede Operativa: *Via Provinciale, 54 – 13891 CAMBURZANO (BI).*

Codice Impresa: **2918**

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (*BREF – BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04, n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dalla società Clerico Primino s.r.l., ubicata in Via Provinciale, 54 nel Comune di *Camburzano* (BI), in data 3/12/2004, ns. protocollo n. 72312 del 6/12/2004, successivamente integrato con note pervenute in data 24/3/2005 ns. protocollo n. 18856 del 24/3/05 ed in data 4/4/2005 ns. prot. n. 20733 del 4/4/2005 avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - o 5.1. *Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;*
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 17 Gennaio 2006, del 13 Giugno 2006 e del 4 Luglio 2006; fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 22 Novembre 2005, del 7 Giugno 2006 e del 4 Luglio 2006 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 3758 del 19/1/2006 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 28138 del 22/05/2006 e di quelle prodotte autonomamente dal richiedente con nota ns. prot. n. 34288 del 26/6/2006 a seguito della sospensione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, iniziata il 13 Giugno 2006, sospesa e conclusa in data 4 Luglio 2006, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Le modifiche che l'azienda intende apportare all'attività svolta ed agli impianti od ai macchinari utilizzati dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia.

2. Il trituratore potrà funzionare mediamente per 2 ore al giorno e per un totale di 10 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì; in ogni caso le lavorazioni non potranno avvenire prima delle 9,00 e dopo le 17,00 e non il sabato, la domenica e i festivi.
3. Il trituratore deve essere dotato di sistemi di abbattimento delle polveri, così come descritti dal produttore come opzionali; l'uso in esterno dovrà essere effettuato in condizioni tali da evitare dispersioni sul suolo di reflui contaminati.
4. Nel termine di 90 gg. dal rilascio dal provvedimento autorizzativo dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche ad impianto a regime al fine di controllare gli effettivi livelli sonori presenti nella zona, comprensiva delle misurazioni effettive svolte al confine di proprietà nelle diverse direzioni e nelle condizioni di utilizzo più gravose. La Provincia si riserva di valutare l'esito delle rilevazioni effettuate e di prescrivere eventuale piano di risanamento.
5. Oltre alle analisi preventive (prima caratterizzazione e caratterizzazione annuale) l'azienda nelle proprie procedure deve prevedere anche l'eventualità di analisi di controllo per partite dubbie che saranno stoccate separatamente al coperto prima dell'accettazione e prima di ogni attività di gestione. Nell'eventualità di carichi respinti dovrà essere fornita tempestiva informazione alle Province di partenza e di arrivo del rifiuto.
6. Le miscele di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi con non pericolosi sono vietate, pertanto eventuali carichi non conformi a tale riguardo dovranno essere respinti e denunciati alle autorità di controllo.
7. La gestione dell'impianto di prima pioggia come presentato nella seconda soluzione, dovrà prevedere lo svuotamento della 1^ vasca (da 4.000 l.) dopo ogni evento meteorico, indipendentemente dalla precipitazione intercettata. La seconda vasca di contenimento dovrà essere dotata di sistema di allarme al raggiungimento di 8.000 l. al fine di garantire il suo regolare svuotamento e garantire sufficiente capienza prima del successivo evento meteorico. In attesa del completamento degli interventi di miglioramento proposti, che dovranno essere realizzati previo conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni entro il 31/10/2007, il sistema di gestione delle acque di prima pioggia dovrà essere gestito secondo le modalità indicata nella soluzione uno.
8. Si invita l'azienda a valutare, nell'ipotesi di grandi cantieri o di cantieri extraregionali, l'opportunità di effettuare trasferimenti transfrontalieri di rifiuti contenenti amianto direttamente da cantieri o da depositi preliminari vicini alle zone di produzione (evitando il ricorso al sito di Camburzano) anche al fine di rispettare i limiti di deposito preliminare giornalieri ed annuali prefissati.
9. Le uniche attività di recupero autorizzate sono quelle descritte negli elaborati prodotti dall'azienda, è fatto esplicito divieto di avviare il recupero o lo smaltimento di rifiuti con modalità di trattamento diverse da quelle autorizzate.
10. Per tutte le tipologie di rifiuti autorizzati è in ogni caso vietata la miscelazione tra rifiuti pericolosi e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.
11. E' vietata la riduzione volumetrica dei rifiuti pericolosi.
12. I rifiuti putrescibili ritirati potranno essere stoccati per una durata massima di 24 ore.
13. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e/o liquidi e/o polverulenti dovrà avvenire evitando in ogni momento la produzione di polveri, vapori o colaticci.
14. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 in materia.
15. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari, provvedendo ad una compilazione con periodicità almeno mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione effettuati.
16. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check – list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
17. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli

eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

18. In relazione alla modifica dei quantitativi di rifiuti oggetto di messa in riserva, dovuti all'inclusione nell'autorizzazione integrata ambientale anche degli stoccaggi precedentemente riferiti alle procedure semplificate, (700 t. per il punto 7.1 e 300 t. per il punto 7.2), l'efficacia del provvedimento finale è subordinato all'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate dal richiedente, ai nuovi massimali oltre che alla sua durata temporale.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività la società Clerico Primino s.r.l. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

- QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
BI/9500095/D	Albo autotrasportatori conto terzi	30/1/1979	==	Attività di trasporto merci per conto di terzi. Iscrizione ai sensi art.2.
DGP n. 102	Provincia di Vercelli	21/1/92		Autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti speciali
DGP n. 615	Provincia di Vercelli	11/5/1993		Autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
DGP . 1806	Provincia di Vercelli	21/4/1994		Autorizzazione all'ammasso, deposito e cernita rifiuti.
Concessione . 26/96	Comune di Camburzano	16/8/1996		Concessione edilizia gratuita per la realizzazione di un deposito oli e di un ripostiglio.
D.D. n. 227	Pcia di Biella	27/7/1997		Proroga autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
08/98.bis	Comune di Camburzano	30/01/1998	==	Concessione edilizia di sanatoria per livellamento e spianamento terreno con realizzazione manufatti.
D.D. n. 26	Provincia di Biella	20/1/1999		Aggiornamento ed integrazione dell'autorizzazione ex DPR 915/82 rilasciata alla ditta Clerico Primino sull'ammasso deposito e cernita rifiuti.
D.D. n. 229	Provincia di Biella	9/2/1999		Aggiornamento ed integrazione dell'autorizzazione ex DPR 915/82 rilasciata alla ditta Clerico Primino sull'ammasso deposito e cernita rifiuti. – Correzione D.D. N. 26 del 20/1/1999.
3/2000	Comune di Camburzano	11/5/2000	==	Autorizzazione comunale in virtù di subdelega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del titolo II del D.Lgs 490/99.
15/2000	Comune di Camburzano	11/5/2000	==	Concessione edilizia per realizzazione capannone ad uso artigianale.
D.D. n. 2494	Provincia di Biella	29/9/2000	==	Voltura autorizzazioni ex DPR 915/82

				ed ex D Lgs 22/97 dalla ditta individuale Clerico Primino alla società Clerico Primino s.r.l..
DGP n. 8	Provincia di Biella	12/1/2001		Approvazione del Progetto per la realizzazione di un impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi con cernita e selezione.
D.D. 271	Provincia di Biella	06/02/2001	6/2/2006	Autorizzazione all'esercizio di un impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi con cernita e selezione con contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche.
D.D. n. 1745	Provincia di Biella	12/6/2001		Integrazioni DD. N. 271 del 6/2/2001.
D.G.P. n. 172	Provincia di Biella	10/5/2002		Approvazione del progetto di modifica sostanziale all'impianto di messa in riserva già autorizzato con DGP n. 8 del 16/1/2001 per il deposito preliminare di rifiuti contenenti amianto.
D.D. n. 1865	Provincia di Biella	20/5/2002		Autorizzazione all'esercizio per la modifica sostanziale all'impianto di messa in riserva già autorizzato con DGP n. 8 del 16/1/2001 per il deposito preliminare di rifiuti contenenti amianto.
D.D. n. 2129	Provincia di Biella	4/6/2002		Rettifica elenco codici CER autorizzati ed indicazioni si garanzie finanziarie
14/2002	Comune di Camburzano	11/6/2002		Variante alla concession edilizia 15/2000 per ampliamento capannoni e ricavo locali ad uso ufficio.
TO381/O/S	Albo gestori riifuti	18/11/2002	28/10/2007	Attività di trasporto rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi.
17/2003	Comune di Camburzano	31/7/2003		Annullamento CE n. 14/2002 Variante alla C.E. 15/2000 pe risicavo locali uso ufficio.
Prot. n. 46811	Provincia di Biella	26/8/2003		Rinnovo tacito autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche.
D.D. n. 2388	Provincia di Biella	20/5/2004		Integrazione codici rifiuti in Ingresso
3/7/2004	Comune di Mongrando	23/7/2004		Permesso di costruire gratuito
TO381/O/S	Albo Gestori Rifiuti	2/2/2005	16/3/2006	Attività di trasporto rifiuti non pericolosi avviati al recupero.
==	Comune di Camburzano	13/9/2005		Certificato di agibilità
Prot. 77085, iscritta al n. 178 del Registro	Provincia di Biella	29/11/2005		Comunicazione di inizio di attività di recupero in procedura semplificata.

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 21/4/2005;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa Clerico Primino s.r.l. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area destinata in parte per impianti produttivi esistenti da confermare, in parte in area agricola;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso

di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva del 4/07/06 ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L- 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa Clerico Primino s.r.l. di Camburzano (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.1. *Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;* con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- DETERMINA -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Clerico Primino s.r.l., con sede legale e operativa in Via Provinciale n. 54, comune di Camburzano (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 5.1. *Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;*

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche;

- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
- 3 Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.
 - 4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
 - 6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 - 7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 - 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 - 9 Di approvare, ai sensi del DPGR 1/R del 20-02-2006, il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche così come risulta degli elaborati presentati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**;
 - 10 Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 - 11 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - 12 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
 - 13 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.
 - 14 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
 - 15 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.
 - 16 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.
 - 17 le prescrizioni assegnate in precedenti provvedimenti, qualora non in contrasto con quanto indicato nell'ambito dell'A.I.A. sono da ritenersi confermate.

18 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

19 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

20 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Camburzano e di Mongrando (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

Clerico Primino s.r.l. – Via Provinciale, 54 – 13891 CAMBURZANO (BI)
Allegato A1 - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DALLA CLERICO PRIMINO s.r.l.

Clerico Primino s.r.l. – Via Provinciale, 54 – 13891 CAMBURZANO (BI)
Allegato A2 – Richiesta di chiarimenti

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI**

Clerico Primino s.r.l. – *Via Provinciale, 54 – 13891 CAMBURZANO (BI)*
Allegato A3 - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DALLA CLERICO PRIMINO s.r.l.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre Clerico Primino s.r.l.	
Codice Azienda 2918 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 01996580021	
Partita IVA n. 01996580021	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13891
	Comune: <i>Camburzano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Provinciale n. 54.</i>
	Tel e fax: 015 2564839 – 015 2564879
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13891
	Comune: <i>Camburzano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Provinciale n. 54.</i>
	Tel e fax: 015 2564839 – 015 2564879
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>Nord 5.043.415 Est 422.690.</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: Classe III.
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>90.00.01</i>	
Attività IPPC: <i>5.1.</i>	
Codice NOSE-P: <i>109-07</i>	
Codice NACE: <i>90</i>	
Codice SNAP <i>0910</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none">▪ autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;▪ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: 6	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Le modifiche che l'azienda intende apportare all'attività svolta ed agli impianti od ai macchinari utilizzati dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia.
2. Il trituratore potrà funzionare mediamente per 2 ore al giorno e per un totale di 10 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì; in ogni caso le lavorazioni non potranno avvenire prima delle 9,00 e dopo le 17,00 e non il sabato, la domenica e i festivi.
3. Il trituratore deve essere dotato di sistemi di abbattimento delle polveri, così come descritti dal produttore come opzionali; l'uso in esterno dovrà essere effettuato in condizioni tali da evitare dispersioni sul suolo di reflui contaminati.
4. Nel termine di 90 gg. dal rilascio dal provvedimento autorizzativo dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche ad impianto a regime al fine di controllare gli effettivi livelli sonori presenti nella zona, comprensiva delle misurazioni effettive svolte al confine di proprietà nelle diverse direzioni e nelle condizioni di utilizzo più gravose. La Provincia si riserva di valutare l'esito delle rilevazioni effettuate e di prescrivere eventuale piano di risanamento.
5. Oltre alle analisi preventive (prima caratterizzazione e caratterizzazione annuale) l'azienda nelle proprie procedure deve prevedere anche l'eventualità di analisi di controllo per partite dubbie che saranno stoccate separatamente al coperto prima dell'accettazione e prima di ogni attività di gestione. Nell'eventualità di carichi respinti dovrà essere fornita tempestiva informazione alle Province di partenza e di arrivo del rifiuto.
6. Le miscele di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi con non pericolosi sono vietate, pertanto eventuali carichi non conformi a tale riguardo dovranno essere respinti e denunciati alle autorità di controllo.
7. La gestione dell'impianto di prima pioggia come presentato nella seconda soluzione, dovrà prevedere lo svuotamento della 1^a vasca (da 4.000 l.) dopo ogni evento meteorico, indipendentemente dalla precipitazione intercettata. La seconda vasca di contenimento dovrà essere dotata di sistema di allarme al raggiungimento di 8.000 l. al fine di garantire il suo regolare svuotamento e garantire sufficiente capienza prima del successivo evento meteorico. In attesa del completamento degli interventi di miglioramento proposti, che dovranno essere realizzati previo conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni entro il 31/10/2007, il sistema di gestione delle acque di prima pioggia dovrà essere gestito secondo le modalità indicata nella soluzione uno.
8. Si invita l'azienda a valutare, nell'ipotesi di grandi cantieri o di cantieri extraregionali, l'opportunità di effettuare trasferimenti transfrontalieri di rifiuti contenenti amianto direttamente da cantieri o da depositi preliminari vicini alle zone di produzione (evitando il ricorso al sito di Camburzano) anche al fine di rispettare i limiti di deposito preliminare giornalieri ed annuali prefissati.
9. Le uniche attività di recupero autorizzate sono quelle descritte negli elaborati prodotti dall'azienda, è fatto esplicito divieto di avviare il recupero o lo smaltimento di rifiuti con modalità di trattamento diverse da quelle autorizzate.
10. Per tutte le tipologie di rifiuti autorizzati è in ogni caso vietata la miscelazione tra rifiuti pericolosi e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.
11. E' vietata la riduzione volumetrica dei rifiuti pericolosi.
12. I rifiuti putrescibili ritirati potranno essere stoccati per una durata massima di 24 ore.
13. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e/o liquidi e/o polverulenti dovrà avvenire evitando in ogni momento la produzione di polveri, vapori o colaticci.

14. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 in materia.
15. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari, provvedendo ad una compilazione con periodicità almeno mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione effettuati.
16. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check – list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
17. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
18. In relazione alla modifica dei quantitativi di rifiuti oggetto di messa in riserva, dovuti all'inclusione nell'autorizzazione integrata ambientale anche degli stoccaggi precedentemente riferiti alle procedure semplificate, (700 t. per il punto 7.1 e 300 t. per il punto 7.2), l'efficacia del provvedimento finale è subordinato all'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate dal richiedente, ai nuovi massimali oltre che alla sua durata temporale.

I ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, la qualifica di acque reflue domestiche ;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico di acque reflue domestiche nel **Torrente Vobbia** è autorizzato previo passaggio in fossa Imhoff;

PRESCRIZIONI

1. la fossa Imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n.5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;
2. l'ubicazione della fossa Imhoff deve essere distante non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
3. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
4. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
5. deve essere predisposto pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
6. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
7. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti;
8. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle modalità dello scarico, titolarità dello scarico e attività svolta nell'insediamento, tipologia e origine delle acque reflue;
9. In caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m dal punto di scarico, lo scarico vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;
10. devono essere effettuate analisi di autocontrollo alla presentazione della domanda di rinnovo;

II PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

11. *[RIPETE LA PRESCRIZIONE N. 7 DELL'ALLEGATO C]* La gestione dell'impianto di prima pioggia come presentato nella seconda soluzione, dovrà prevedere lo svuotamento della 1^a vasca (da 4.000 l.) dopo ogni evento meteorico, indipendentemente dalla precipitazione intercettata. La seconda vasca di contenimento dovrà essere dotata di sistema di allarme al raggiungimento di 8.000 l. al fine di garantire il suo regolare svuotamento e garantire sufficiente capienza prima del successivo evento meteorico. In attesa del completamento degli interventi di miglioramento proposti, che dovranno essere realizzati previo conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni entro il 31/10/2007, il sistema di gestione delle acque di prima pioggia dovrà essere gestito secondo le modalità indicata nella soluzione uno.

DATI ANAGRAFICI	
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione Clerico Primino s.r.l.	
Partita IVA n. 01996580021	Codice fiscale n. 01996580021
Ragione sociale del soggetto gestore: Clerico Primino s.r.l.	
Partita IVA n. 01996580021	Codice fiscale n. 01996580021
Responsabile Tecnico Clerico Primino	
Sede legale:	
Provincia: Biella	
Comune: Camburzano	Codice istat 096 - 010
Località: ==	
Indirizzo: via Provinciale n. 54	
Sede operativa:	
Identificativo impianto: ==	
Provincia: Biella	
Comune: Camburzano	Codice istat 096 - 010
Località:	
Indirizzo: via Provinciale n. 54	
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==	
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM. (Poligono) Nord 5.043.415 Est 422.690.	
Particelle catastali: Camburzano - Foglio 11, particelle 154, 201, 258, 321. Mongrando Foglio 7 particella 186.	

DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI				
Tipo provvedimento: Determinazione Dirigenziale				
Tipo autorizzazione: Rinnovo				
Numero autorizzazione:				
Data autorizzazione:				
	Operazione di recupero :	R13; R3, R4, R5	Descrizione	Messa in riserva, eventuale cernita meccanica o manuale finalizzata al recupero, eventuale riduzione volumetrica..
	Operazione di smaltimento	D15.	Descrizione	Deposito preliminare di rifiuti destinati allo smaltimento.
	Conto proprio	Conto terzi	X	
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.				
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali				
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi				

01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02	<i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</i>
02 01	<i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i>
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 10	rifiuti metallici
02 02	<i>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</i>
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03	<i>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03	<i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</i>
03 01	<i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03	<i>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i>
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04	<i>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</i>

04 01	<i>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</i>
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02	<i>rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06	<i>Rifiuti dei processi chimici inorganici</i>
06 13	<i>Rifiuti dei processi chimici inorganici non specificati altrimenti</i>
06 13 03	nerofumo
07	<i>rifiuti dei processi chimici organici</i>
07 02	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</i>
08 01	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</i>
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 03	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</i>
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 05	<i>rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08</i>
08 05 01*	isocianati di scarto
9	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01	<i>rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
10	<i>rifiuti prodotti da processi termici</i>
10 01	<i>rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</i>

10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
<i>10 02</i>	<i>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</i>
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
<i>10 03</i>	<i>rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</i>
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
<i>10 07</i>	<i>rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</i>
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
<i>10 08</i>	<i>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</i>
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
<i>10 09</i>	<i>rifiuti della fusione di materiali ferrosi</i>
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
<i>10 10</i>	<i>rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</i>
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
<i>10 11</i>	<i>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</i>
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
<i>10 12</i>	<i>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</i>
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
<i>10 13</i>	<i>rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</i>
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 13 12	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
12	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
15	<i>rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i>
15 01	<i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02	<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	<i>rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</i>
16 01	<i>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</i>
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 02	<i>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16

02 15	
16 03	<i>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 08	<i>catalizzatori esauriti</i>
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 11	<i>scarti di rivestimenti e materiali refrattari</i>
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17	<i>rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</i>
17 01	<i>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i>
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02	<i>legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03	<i>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i>
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04	<i>metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno

17 04 07	metalli misti
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05	<i>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</i>
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 06	<i>materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</i>
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto;
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto.
17 08	<i>materiali da costruzione a base di gesso</i>
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	<i>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</i>
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19	<i>rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i>
19 01	<i>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</i>
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02	<i>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</i>
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 08	<i>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i>
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 09	<i>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</i>
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 10	<i>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</i>
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 12	<i>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13	<i>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</i>
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20	<i>rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i>
20 01	<i>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i>
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 02	<i>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	rifiuti ingombranti

Scadenza autorizzazione	5 anni dall'emanazione del presente provvedimento
Provenienza	prevalentemente da attività produttiva, agricola e di servizi,	

	prevalentemente dell'area biellese e delle zone limitrofe		
Bacino di utenza:	prevalentemente Provincia di Biella.		
Quantità autorizzata (rifiuti pericolosi - amianto):	6000	t/anno	9.600 mc/anno
Quantità autorizzata (altri rifiuti pericolosi)	1500	t/anno	5.500 mc/anno
Quantità autorizzata (rifiuti non pericolosi):	16.500	t/anno	53.250 mc / anno
Massimo quantitativo di rifiuti pericolosi – amianto - oggetto di stoccaggio (deposito preliminare):	60 t.	Ovvero ca. 96 m ³	
Massimo quantitativo di altri rifiuti pericolosi oggetto di stoccaggio (messa in riserva / deposito preliminare):	10 t.	Ovvero ca. 35 m ³	
Massimo quantitativo di rifiuti non pericolosi oggetto di stoccaggio (messa in riserva / deposito preliminare):	1090 t.	Ovvero ca. 1.565 m ³	
<p>Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati: LA.FU.MET. S.r.l., Villastellone (TO), Alan s.r.l., Sommo (PV), Allevi s.r.l., Sannazzaro de' Burgondi (PV), Eli Alpi Service s.r.l., Voghera (PV), Agrolip s.r.l., Solero (AI), MMG2 s.r.l., Collobiano (VC), Ecopi s.r.l., Casalcermelli (AI), Astra s.r.l., Ivrea (TO), Mosca e C. Cave, Castelletto Cervo (BI), Cavaglià s.p.a., Cavaglià (BI), Safond s.r.l., Montecchio Precalcino (VI), San Carlo s.r.l., Terzuolo (CN), Bossarino s.r.l., Savona, Azienda Albese – Braidese smaltimento rifiuti, Sommariva Perno (CN), Agrisesia s.r.l. Borgomanero (NO), Cordar s.p.a., Cossato, (Bi), Electrometal s.r.l., castagneto (Bs), .</p> <p><i>(Viene fatta salva la possibilità di individuare nuovi destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate)</i></p>			